



COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 11/05/2022

OGGETTO: DIVIETO USO IMPROPRIO FORNITURA IDRICA POTABILE

IL SINDACO

Vista la nota pervenuta al protocollo generale in data 10/05/2022 con n. 9099 con la quale ACEA ATO 2 chiede l'emissione di specifica ordinanza volta a limitare l'utilizzo della risorsa idrica unicamente per scopi potabili ed igienico-sanitari;

Considerato che nel periodo estivo è possibile il verificarsi di situazioni di carenza nella distribuzione di acqua potabile a causa delle scarse precipitazioni atmosferiche e dell'incremento dei consumi, a volte indiscriminato ed improprio, da parte di alcuni utenti;

Ritenuto di dover intervenire per assicurare la regolarità del servizio e l'approvvigionamento di acqua potabile per gli usi di primaria necessità evitando usi impropri e sprechi di risorse;

Ritenuto necessario e urgente regolamentare un più appropriato uso dell'acqua potabile invitando la popolazione al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi diversi da quelli primari: alimentare, domestico ed igienico-sanitario;

Visto il disposto dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Vista la Legge 833/1978;

Vista la Legge 689/1981;

ORDINA

per il periodo decorrente dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al 30/09/2022, per i motivi esposti in premessa, il divieto di utilizzo di acqua potabile proveniente dall'acquedotto per:

- l'irrigazione di orti, giardini, terrazzi e l'innaffio di altre superfici a verde;
- il lavaggio di spazi ed aree private e dei veicoli (escluso impianti autorizzati e operatori professionali);

- il riempimento e ricambio di acqua di piscine ad uso privato;
- ogni altro uso improprio della risorsa, di carattere non strettamente domestico, igienico sanitario o produttivo;

Sono esclusi dagli obblighi derivanti dalla presente ordinanza i servizi pubblici di igiene urbana.

E' fatto obbligo alla Polizia Locale e a chiunque spetti, di far osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

- che ai trasgressori verrà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come previsto dall'art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso straordinario del Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.90 n. 241;

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio, nel sito web istituzionale del Comune e viene trasmessa:

- al Comando di Polizia Locale;
- alla locale Stazione Carabinieri;
- alla Acea Ato 2

Il Sindaco